

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.**

#### **CAPO IV**

*Orari*

#### **Art. 28**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

#### **Art. 29**

*(Giornate di chiusura degli esercizi)(11)(12)(13)*

1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 7/2007

2 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

3 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

4 Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

5 Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 3, L. R. 7/2007

6 Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 4, L. R. 7/2007

**7** Comma 10 sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 7/2007

**8** Comma 11 bis aggiunto da art. 8, comma 6, L. R. 7/2007

**9** Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008

**10** Derogata la disciplina del comma 8 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008

**11** Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dall'art. 31 della medesima L.R. 13/2008.

**12** Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 ottobre 2016, come disposto all'art. 1, comma 2, della medesima L.R. 4/2016.

**13** Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 1 della L.R. 4/2016.

### **Art. 29 bis**

*(Ambito di applicazione dell'articolo 29) (1)(3)*

**1.** Le disposizioni di cui all'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet.

**2.**

( ABROGATO )

(2)

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 2, comma 47, lettera a), L. R. 12/2010

2 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 4/2016

3 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

### **Art. 30**

*(Deroghe per le località a prevalente economia turistica)(1)(13)*

1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 29.

(4)(7)

2.

( ABROGATO )

(2)(5)

3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro. Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, anche sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG. Possono ottenere tale qualificazione i Comuni, o particolari zone degli stessi, in cui si registra un rilevante afflusso turistico stagionale od occasionale correlato a particolari eventi ricorrenti di rilevante attrattività.

(3)(6)(8)

**3 bis.** Con regolamento regionale sono stabiliti il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate in cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori.

(9)

**3 ter.** In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei Comuni ne attestino l'opportunità, può disporre per l'intero territorio regionale la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste.

(10)

**3 quater.** Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3 bis la Giunta regionale individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei Comuni interessati e sulla base della documentazione presentata dagli stessi attestante la fruizione turistica dei territori.

(11)

**3 quinquies.** Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio).

(12)

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2008

**2** Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 47, lettera b), L. R. 12/2010

**3** Vedi anche quanto disposto dall'art. 40, comma 4, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 43, comma 1, L. R. 7/2011

**4** Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

**5** Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

**6** Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

- 7** Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
- 8** Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
- 9** Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 10** Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 11** Comma 3 quater aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 12** Comma 3 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 13** Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 3 della L.R. 4/2016 e successivamente dall'art. 14 della L.R. 19/2016.

### **Art. 30 bis**

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 7/2007
- 2** Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 13/2008

### **Art. 31**

*(Esclusioni)*

**1.** La disciplina di cui al presente capo non si applica alle seguenti categorie di esercizi:

- a)** le farmacie;
- b)** le rivendite di generi di monopolio;
- c)** gli esercizi interni alle strutture ricettive;

**d)** gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;

**e)** i punti vendita della stampa quotidiana e periodica;

**f)** gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento;

**g)** gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente libri;

**h)** gli impianti di distribuzione carburante;

**i)** le imprese artigiane o industriali non rientranti nell'articolo 28, comma 1, quando esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti;

**j)** gli esercizi commerciali che vendono autoveicoli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici;

**k)** le rivendite di fiori.

**2.** Si considerano prevalenti le attività esercitate su oltre metà della superficie di vendita o riguardanti oltre la metà del volume d'affari. La prevalenza viene accertata dal Comune.